

REGOLAMENTO (CEE) N. 881/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1993

relativo ad un programma di riconversione a favore dei produttori di tabacco
« flue cured » in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (¹), in particolare l'articolo 27,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 ha introdotto, a decorrere dal raccolto 1993, un regime di premi limitato ai quantitativi massimi per gruppo di varietà; che detti quantitativi sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2076/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppo di varietà e per Stato membro (²);

considerando che la coltivazione di tabacchi « flue cured » è stata incentivata in Grecia per favorire la riconversione dei produttori di altre varietà che non potevano essere smaltite in condizioni normali di mercato; che, nel 1991, taluni produttori hanno effettuato gli ingenti investimenti necessari alla coltivazione del tabacco « flue cured »; che detti investimenti non potranno essere ammortizzati se detti produttori non ottengono quote sufficienti per la produzione di tabacco « flue cured » a decorrere dal raccolto 1993; che è opportuno sussidiare tali produttori nella necessaria riconversione, nella misura in cui non mettono in atto operazioni a fini speculativi;

considerando che tali misure sono necessarie per agevolare il passaggio dalla precedente organizzazione comune di mercato al sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 2075/92;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

(²) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 77.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La Grecia può attuare un programma di riconversione a favore dei produttori di tabacco che nel 1991 hanno effettuato investimenti per la produzione di tabacco del tipo « flue cured ».
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sono presi in considerazione gli investimenti effettuati nel 1991, o convenuti nel 1991 ed effettuati entro il 30 giugno 1992.

Articolo 2

Nell'ambito delle misure d'intervento, la Comunità partecipa al programma di riconversione :

- a concorrenza del 75 % per le spese sostenute dallo Stato membro,
- nei limiti di un importo globale di 20 Mio di ECU e di 13 000 ECU/produttore,
- per le spese effettuate dallo Stato membro entro il 3 settembre 1993,
- se l'azione non beneficia al tempo stesso di altre misure comunitarie.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.